

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 4 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Federico Scalingi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO DELL’A.C. CASALMAIOCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALMAIOCCO/U.S.D. VIGNATE DEL 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 01.12.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Casalmaiocco di Casalmaiocco (Lodi). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE DE TOMA GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/ IRSINESE DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni De Toma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. DEDEJ ADRIAN (PRESIDENTE A.S.D. AQUANERA COMOLLO NOVI DAL 26.09.2011) AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 (TRE);**
- **DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A CARICO DELLA SOCIETÀ ACQUANERA COMOLLO NOVI,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER ILLECITO SPORTIVO - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 LETT. A PUNTI 5 E 6 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 8, COMMA 4 E 18, COMMA 1, LETT. G), H), I) L) C.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER L’OPERATO ASCRITTO AI PRESIDENTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO (N°. 3129/186 PF 11-12/SP/AM/MA DEL 18.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Dedej Adrian. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

1) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. PIETRO SANTARELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.R.L.;**
 - **DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BRUNO MARTORANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.R.L.;**
 - **DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.R.L. E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA,**
- INFLITTE, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER ILLECITO GESTIONALE ECONOMICO - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. I SIGG.RI PIETRO SANTARELLI E BRUNO MARTORANO; DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SIGG.RI PIETRO SANTARELLI E BRUNO MARTORANO LA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.R.L. (N. 1996/92 PF 11-12 GR/MG) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.38/CDN del 14.11.2011)**

La C.G.F.:

- vista la documentazione prodotta nel corso del procedimento, ed in particolare gli estratti del libro giornale;
- ritenuta la necessità che la Procura Federale compia gli opportuni accertamenti in ordine alla prova ed alle modalità dei pagamenti delle somme di cui alle decisioni della Commissione Accordi Economici;
- visto l’art. 34, comma 4, C.G.S.,

sospende il giudizio e incarica la Procura Federale di effettuare gli accertamenti di cui in motivazione.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Federico Scalingi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5) RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAUTONE FRANCESCO SEGUITO GARA NUOVA SAN FELICE/ACIREALE DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL’U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SOVERATO DEL 25.09.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 di Isola Capo Rizzuto (Crotone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL CALCIATORE VIRGILIO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOTO/NISSA S.S.D. A R.L. DEL 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 30.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitale Virgilio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL’A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JODI SACCO SEGUITO GARA NAVIGLIO TREZZANO/ ALBESE CALCIO DELL’8.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 10.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 4 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete